



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 239 del 10 AGO, 2021

Oggetto: Piano di lottizzazione convenzionato in Zona C/3 del P.R.G. a seguito di riqualificazione delle aree di cui al D.A. n°798/2011 in Via Resistenza Partigiana - Ditta Savarino Giorgio e Savarino Giovanna - monetizzazione parte di opere di urbanizzazione primaria da non realizzare.

L'anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di AGOSTO alle ore 15,50 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco		X
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 38290 del 10.08.2021, del VI Settore, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000:

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere in merito nell'interesse dell'Ente, per le ragioni riportate nella stessa proposta.



Città di Modica

Prot. n. 38230 del 10 AGO, 2021

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
per la **GIUNTA COMUNALE**
SETTORE VI
SITR – URBANISTICA –
CENTRO STORICO E AUTOPARCO.

Oggetto: Piano di lottizzazione convenzionato in Zona C/3 del P.R.G. a seguito di riqualificazione delle aree di cui al D.A. n°798/2011 in Via Resistenza Partigiana - Ditta Savarino Giorgio e Savarino Giovanna - monetizzazione parte di opere di urbanizzazione primaria da non realizzare.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Premesso:

- che con Delibera del Consiglio Comunale n°92 del 26 settembre 2014 e conseguente convenzione urbanistica di lottizzazione del 31 luglio 2015 (atti notaio Giurdanella in Modica rep. N°21235 e Rac. N°8045) veniva approvato il piano di lottizzazione convenzionato in zona C/3 del P.R.G. a seguito del D.A. di riqualificazione aree n°798/2011;
- che la predetta convenzione urbanistica prevede l'urbanizzazione del sub-comprensorio di proprietà dei coniugi Savarino Giorgio e Savarino Giovanna, ubicato in Via Resistenza Partigiana a Modica, nell'ambito della quale il progetto planivolumetrico viene articolato tra la zona destinata all'edificazione privata residenziale, oltre a quelle destinate a parcheggio pubblico, verde attrezzato e all'istruzione;
- che in virtù della predetta convenzione, la Ditta lottizzante sulla base delle pattuizioni di cui agli artt. N° 3 e 14 della stessa, ha provveduto alla cessione, in favore del Comune, delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente punto, della superficie complessiva di mq. 672,00 e, nel contempo, ha avanzato istanza per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione sia delle opere di urbanizzazione che per la edificazione dell'edificio residenziale previsto;
- che nel contesto istruttorio di tale istanza, da parte di questo Ufficio, è stato rilevato che una parte delle opere di urbanizzazione primaria così come previste negli elaborati progettuali allegati alla predetta convenzione urbanistica e più precisamente quelle riguardanti l'area a verde attrezzato ed attrezzature collettive ed istruzione, entrambe collocate nella parte nord dell'insediamento e riferibili alla particella catastale n°2116 del Foglio 226 dell'estensione di mq.447,00, risultano allo stato attuale allocate in posizione poco accessibile e disagiata rispetto la viabilità pubblica esistente, risultando, di fatto, un'area in atto non pienamente e funzionalmente fruibile per il fine cui è destinata;
- che in tale considerazione, tenuto conto che si era, comunque, già proceduto alla cessione in favore del Comune delle aree in questione, con richiamo normativo a quanto previsto dall'art.20 della Legge Regionale n°16/2016 (*) si è proposto alla Ditta lottizzante l'ipotesi di non procedere alla realizzazione di questa parte di opere di urbanizzazione e che nelle more che si pervenga ad una nuova pianificazione comunale del comparto nel suo complesso, tali aree, seppur

rimanendo di proprietà dell'Ente e previa convenzione, possano essere affidate al costruendo condominio con destinazione di verde o altro fine compatibile, con l'obbligo del mantenimento in buono stato fino a diversa determinazione dell'Ente ai fini dell'interesse pubblico, procedendo, nel contempo, alla monetizzazione in favore dell'Ente dell'ammontare della spesa derivante dalla mancata realizzazione di detta parte di opere di urbanizzazione previste; vedasi al riguardo la nota prot. n°6480 del 11/02/2021 (All.1)

(*) si riporta di seguito il citato art.20 della L.R. n°16/2016:

Art. 20. Norme in materia di permesso di costruire convenzionato

- 1. E' ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato, escludendo l'approvazione in consiglio comunale della convenzione di cui all'articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, nei lotti interclusi e nelle aree residue sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, fuori dagli ambiti di formazione dei comparti di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in presenza delle opere di urbanizzazione primaria e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione.*
- 2. Nei casi di cui al comma 1 è sempre possibile la monetizzazione delle aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate. Le suddette somme si iscrivono in apposita voce di bilancio e possono essere utilizzate esclusivamente per la manutenzione, l'adeguamento ed il miglioramento delle opere di urbanizzazione già presenti nell'ambito del rilasciando permesso di costruire. La valutazione delle aree è calcolata sulla base del valore di mercato ed il valore delle opere di urbanizzazione è determinato da un dettagliato computo metrico estimativo con l'utilizzo del prezzario regionale.*

Preso atto

- che la Ditta lottizzante, in relazione alla proposta avanzata da questo Ufficio, con nota prot. n°7040 del 15/02/2021 ha inteso esprimere il proprio assenso, rimettendosi alle determinazioni conseguenti per la definizione del procedimento;
- che a tal fine la Ditta lottizzante ha fatto pervenire apposito elaborato tecnico di computazione della spesa necessaria per la realizzazione della parte delle opere di urbanizzazione riferite alle aree di cui sopra non più da realizzare, redatto sulla base dei prezzi unitari rilevati dal prezzario regionale per le oo.pp., dal quale si evince una spesa complessiva di € 17.897,27 , ridotta ad € 15.212,68 per una supposta riduzione del 15% quale aliquota per spese generali a dire del tecnico redattore non dovuta;
- che tale computo metrico estimativo è stato posto alla valutazione del competente Settore manutenzioni dell'Ente, il quale nel dichiararne la congruità, ha evidenziato la necessità di rettificare una voce di elenco prezzi per adeguarla alla previsione di progetto;
- che alla luce di tale rettifica da apportare (+ € 1.065,72), il predetto computo metrico viene ad essere rideterminato in una spesa complessiva pari ad € 18.962,99 (€17.897,27+€ 1.065,72) da ritenere quale quella occorrente per la realizzazione della parte di opere di urbanizzazione primaria che non andranno ad essere realizzate nella ipotesi prospettata di loro monetizzazione e ciò senza nessuna ulteriore decurtazione, come invece ipotizzato dalla Ditta lottizzante, in quanto ipotesi non contemplata dal predetto art.20 della L.R. n°16/2016;

Ritenuto

- che l'ipotesi prospettata ed accettata dalla Ditta lottizzante in ordine alla non realizzazione di una parte delle opere di lottizzazione primarie previste, attesa la loro non piena e funzionale fruizione da parte della collettività, sia coerente con il principio della buona amministrazione ed al correlato perseguimento dell'interesse pubblico;

-che, invero, la somma determinata a monetizzare tale mancata realizzazione possa essere destinata sempre a finalità di attrezzature di interesse collettivo da realizzarsi a cura dell'Ente in altra area già disponibile all'interno dello stesso ambito o in altro limitrofo, prontamente fruibile in maniera agevole ed efficace dalla collettività;

Visti e richiamati:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la L.R. n. 48/91;
- il P.R.G., le N.T.A. e la normativa tutta vigente in materia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE,

1. Di richiamare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto delle valutazioni espresse dall'U.T.C. di cui in premessa e come riportate nella nota prot. n° 6480 del 11/02/2021 (vedi Allegato n°1) in ordine alla opportunità che in atto non si proceda alla realizzazione di una parte delle opere di urbanizzazione primaria previste nell'ambito del piano di lottizzazione convenzionato in zona riqualificata C/3 in Via Resistenza Partigiana in Ditta Savarino Giorgio e Savarino Giovanna, procedendo in tale luogo alla monetizzazione in favore dell'Ente della spesa corrispondente prevista;
3. Di dare atto che in ragione di quanto sopra e con richiamo alle previsioni di cui all'art.20 della L.R. n°16/2016 ed in esito all'iter di verifica di congruità, tale importo è stato quantificato in complessivi € 18.962,99 da versarsi in favore dell'Ente da parte della Ditta lottizzante;
4. Di dare atto che, rimanendo invariate tutte le altre condizioni, prescrizioni e previsioni di cui alla convenzione urbanistica del 31 luglio 2015, si provvede alla redazione dello schema di nuovo atto di convenzione limitatamente alle modifiche ed integrazione da apportare all'art.3 di tale atto;
5. Di approvare, pertanto, l'allegato schema del nuovo atto di convenzione di modifica ed integrazione a quello originario e dell'allegata planimetria con l'indicazione delle aree e delle opere in questione, da sottoporre alla sottoscrizione della Ditta lottizzante;
6. Di autorizzare, in ragione della condivisione della presente proposta avanzata, il Responsabile del 6° Settore "Urbanistica" alla sottoscrizione di detto nuovo atto;
7. Di demandare al Responsabile del 6° Settore "Urbanistica" tutte le conseguenti attività di natura gestionale discendenti dall'adozione del presente atto;
8. Di dichiarare, in qualità di estensore della presente proposta, ai sensi dell'art. 6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo "conflitto d'interesse" di essere, di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della L.R. n.241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190/2012, nei confronti dei soggetti interessati ed agli effetti prodotti dal presente atto;
9. Di dare mandato al competente Servizio di Segreteria generale la pubblicazione del presente atto all'Albo informatico dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "pianificazione e governo del territorio" nei modi e nei termini previsti ed in assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti della P.A.

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terranova



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /~~sfavorevole~~

Modica, li 09/08/2021

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /~~sfavorevole~~

Modica, li 10.08.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015.

Modica, li


Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
proponente L'Assessore al ramo



Il Responsabile



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 10 AGO, 2021

Il Segretario Comunale





Città di Modica

VI SETTORE
Urbanistica – Centro Storico
S.U.A.P. – U.N.E.S.C.O.
www.comune.modica.gov.it

Comune di Modica

Prot. 0006480 / 2021

Data 11/02/2021

Cat. 10 Cl. 19 Fasc. 2713

UOR: URBANISTICA
SAVARINO GIORGIO E
GIOVANNA RIQUALIFICA AREA

LOTTIZZAZIONE V R
PARTIGIANA F. 226 P.LLE 2060 -
2061

Prot. n.

del

*Di TRASTA A MANO
CC 11.02.2021
Geom. Vincenzo Terzo*

Alle Ditte **Cicero Santalena Santo e Savarino Giorgio e Giovanna**

c/o il geom. Lucifora Giorgio n.q. di Tecnico progettista
con obbligo di notificare alla ditta

Spedita tramite PEC: giorgio.lucifora@geopec.it

OGGETTO: Richiesta rilascio permesso di Costruire per la realizzazione di un edificio residenziale a più piani da realizzare all'interno dell'area riqualificata C/3, come da D.A. n. 798/2011 e giusta Delibera del Consiglio Comunale di Modica del 26/09/2014 n. 92 e convenzione del 31/07/2015 sita in via Resistenza Partigiana;

Si fa riferimento alla richiesta prot. n. 40284 del 16/08/2019, presentata da codesta ditta in qualità di promittente acquirente del suolo edificabile per ottenere il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione dell'edificio in oggetto nell'area riqualificata C/3, ai sensi del D.A. n. 798/2011, giusta Delibera del Consiglio Comunale del 26/09/2014 n. 92 e relativa Convenzione Urbanistica del 31/07/2015, area sita in via Resistenza Partigiana, in catasto al foglio 226 p.lle 2114-2115-2116-2117-2118-2119-2147-2148, della superficie complessiva di mq. 2.412.

Al riguardo, si comunica che da una rivalutazione complessiva dell'intervento con la previsione delle aree da cedere a questo Comune, pari a mq. 672, si è rilevato che le stesse già trasferite a questo Ente, sono posizionate in parte prospicienti la via Resistenza Partigiana (foglio 226 p.lle 2118 e 2148 di mq. 225 di cui mq. 130 come verde attrezzato e mq. 95,00 come parcheggi), mentre l'altra porzione, (foglio 226 p.lle 2116 di mq. 447) risulta collocata in posizione poco accessibile e disagiata rispetto alla viabilità pubblica esistente risultando, di fatto un'area in atto non pienamente e funzionalmente utilizzabile, per il fine a cui è destinata (verde attrezzato, attrezzature collettive ed istruzione).

Per tale motivo, con la presente si propone alla S.V. di valutare e nel caso condividere la possibilità di monetizzare le opere da realizzare per la sistemazione di dette aree così come previsto dall'art. 20 della L.R. 16/2016.

L'ipotesi proposta pertanto prevede:

- a) che l'area censita al foglio 226 p.lle 2116 di mq. 447 rimanga di proprietà del comune nelle more che venga completata e perfezionata la nuova pianificazione;
- b) tale area, di proprietà del Comune, e sempre nelle more di cui al punto precedente urbanistica del comparto, con specifica convenzione sia affidata al condominio che potrà utilizzarlo come verde o altro fine compatibile, mantenendo l'area in buono stato di manutenzione fino a quando non verrà ottenuta una eventuale nuova previsione o diversa utilizzazione da parte dell'Ente;
- c) determinare il valore della monetizzazione dell'area tramite computo metrico estimativo così come previsto dal comma 2 dell'art. 20 della L.R. 16/2016 per definire il valore delle opere che non verranno realizzate.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita la S.V. a voler esprimere formalmente apposito consenso scritto, in tale ipotesi, saranno avviate tutte le procedure per modificare la convenzione e delibera con nuova ipotesi che preveda la monetizzazione che dovrà ottenere il visto da parte del Consiglio Comunale.

Per tutto quanto sopra, si invita in attesa di riscontro in merito, con particolare riferimento all'inoltro di apposito computo metrico estimativo delle opere in questione ai fini del visto di congruità da parte dei competenti uffici di questo Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Cicero

Il Responsabile del Settore
Geom. Vincenzo Terzo

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE di MODICA

**MODIFICA, INTEGRAZIONE E CONFERMA CONVENZIONE URBANISTICA DI
LOTTIZZAZIONE DEL 31 LUGLIO 2011 IN DITTA SAVARINO GIORGIO E SAVARINO
GIOVANNA, REP.21235/RACC.8045.**

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____ in Modica presso il Palazzo di Città, avanti a me Dott. Giampiero Bella, Segretario generale del Comune di Modica, ivi residente per la carica rivestita

SI SONO COSTITUITI

-il geom. TERRANOVA Vincenzo, nato a Modica il 13 novembre 1958 e domiciliato per la carica a Modica presso il Palazzo Comunale siti in P.zza Principe di Napoli n.17, che interviene al presente atto nella qualità di responsabile del 6° Settore "Urbanistica" del Comune di Modica (C.F. n°00175500883), in virtù dei poteri inerenti la carica e giusta Delibrazione della Giunta Comunale di Modica n. _____ del _____ che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- ed i coniugi SAVARINO Giorgio, nato a Palermo il 25 luglio 1955 (C.F. n° SVR GRG 55L25 G273T) e SAVARINO Giovanna, nata a Scicli il 7 settembre 1967 (C.F. n° SVR GNN 67P47 I535H) entrambi residenti a Modica in contrada Cugni-Nacalino-Guadagna n.3, che dichiarano di trovarsi in regime di comunione legale dei beni, che intervengono in qualità di proprietari.

Detti costituiti, della cui identità personale io Segretario generale sono certo, mi richiedono per questo atto e per la migliore intelligenza del quale

PREMETTONO:

1. che i coniugi SAVARINO Giorgio e SAVARINO Giovanna, come sopra individuati, in ragione della loro proprietà di uno stacco di terreno sito in Modica in Via Resistenza Partigiana, ricadente in aree riqualificate a zona C/3 del Piano Regolatore Generale del Comune di Modica , giusto D.A. n°798/2011, della estensione di metri quadrati duemilaquattrocentododici (mq. 2.412) e per quanto trovasi, hanno predisposto un progetto di lottizzazione convenzionata conformemente alle prescrizioni del vigente P.R.G. e dell'Art.28 del R.E. vigente, il quale ha visto il rilascio del parere favorevole del Responsabile del procedimento e, per ultima, l'approvazione finale da parte del Consiglio Comunale con atto n° 92 del 26 settembre 2014;
2. che per l'attuazione di tale progetto di lottizzazione e sulla base dei progetti di massima relativi alle opere di urbanizzazione primaria ed opere di allacciamento ai pubblici servizi da realizzare a cura della Ditta lottizzante, fu stipulato apposito atto di convenzione, sulla base dello schema tipo preliminarmente approvato dal Consiglio Comunale con la citata Delibera n°92/2014, con il quale, fra l'altro, venivano fissati oneri ed obblighi della ditta lottizzante;
3. che tale convenzione fu stipulata in data 31 luglio 2011 agli atti del Notaio Luca Giurdanella in Modica con rep. N°21235/Raccolta n°8045;
4. che nella fase istruttoria, propedeutica al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'insediamento residenziale e contestuali opere di urbanizzazione primaria, da parte dell'Ufficio Urbanistica fu rilevato che una parte delle opere di urbanizzazione primaria così come previste negli elaborati progettuali allegati alla predetta convenzione urbanistica e più precisamente quelle riguardanti l'area a verde attrezzato ed attrezzature collettive ed istruzione, entrambe collocate nella parte nord dell'insediamento e riferibili alla particella catastale n°2116 del Foglio 226 dell'estensione di mq.447,00, risultano allo stato attuale allocate in posizione poco accessibile e disagiata rispetto la viabilità pubblica esistente, risultando, di fatto, un'area in atto non pienamente e funzionalmente fruibile per il fine cui è destinata;
5. che in tale considerazione, tenuto conto che la Ditta lottizzante aveva, comunque, già proceduto alla cessione in favore del Comune delle aree in questione, con richiamo normativo a quanto previsto dall'art.20 della Legge Regionale n°16/2016 , è stato proposto alla Ditta lottizzante l'ipotesi di non procedere alla realizzazione di questa parte di opere di urbanizzazione e che nelle more che si pervenga ad una nuova pianificazione comunale del comparto nel suo complesso, tali aree, seppur rimanendo di proprietà dell'Ente e previa convenzione, possano essere affidate al costruendo condominio con destinazione di verde o altro fine compatibile, con l'obbligo del mantenimento in buono stato fino a diversa determinazione dell'Ente ai fini dell'interesse pubblico, procedendo, nel contempo, alla monetizzazione in favore dell'Ente dell'ammontare della spesa derivante dalla mancata realizzazione di detta parte di opere di urbanizzazione previste;

6. che la Ditta lottizzante, in relazione alla predetta proposta, con nota prot. n°7040 del 15/02/2021 ha inteso esprimere il proprio assenso, rimettendosi alle determinazioni conseguenti per la definizione del procedimento;
7. che a tal fine, sulla base del computo metrico estimativo prodotto dalla Ditta lottizzante in ordine all'ammontare della spesa prevista per la realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primaria da stralciarsi ed in esito alla revisione contabile effettuata dall'Ufficio sull'ammontare proposto (€ 15.212,68), lo stesso è stato rideterminato in € 18.962,99 quale corrispettivo dovuto in luogo della realizzazione di dette opere;
8. che ai fini della formalizzazione di quanto sopra esposto occorre procedere alla modifica ed integrazione della predetta convenzione del 31/07/2015 nelle parti in cui è fatta previsione della realizzazione delle opere di urbanizzazione, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art.3 ;

tutto ciò premesso

e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, i componenti a parziale modifica ed integrazione di quanto precedentemente pattuito con la convenzione urbanistica di lottizzazione del 31 luglio 2015 come in premessa meglio specificata, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

Oggetto della presente convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la parziale modifica ed integrazione della convenzione di lottizzazione stipulata in data 31 luglio 2015 agli atti del Notaio Giurdanella Luca in Modica (rep. N.21235, raccolta 8045) finalizzata all'urbanizzazione del sub-comprensorio di proprietà dei coniugi SAVARINO Giorgio e SAVARINO Giovanna, sito in Modica nella Via Resistenza Partigiana, nell'ambito delle aree riqualificate C/3, del quale costituisce una parte organica ai sensi delle norme di attuazione del vigente P.R.G. e R.E.

ART.2

Domicilio dei componenti lottizzanti

Per quanto attiene ai rapporti con il Comune di Modica relativamente alla presente convenzione, i lottizzanti dichiarano di avere domicilio a Modica in c.da Cugni-Nacalino-Guadagna n.3

ART.3

Opere di Urbanizzazione

I coniugi SAVARINO Giorgio e SAVARINO Giovanna, proprietari in regime di comunione dei beni del terreno costituente il sub-comprensorio indicato in premessa, confermano l'assunzione degli obblighi già precedentemente sottoscritti con la convenzione originaria del 31/07/2015 che qui di seguito si intendono tutti trascritti e confermati, con la sola modifica di quanto riportato alla *lett. e)* dell'art.3, che in ragione di ciò viene così riformulata:

-e) sistemazione, sotto la supervisione tecnica degli Organi Tecnici Comunali, dello spazio a verde indicato nella planimetria generale come verde attrezzato, con la esclusione della porzione prevista nell'area posteriore e meglio evidenziata in giallo nell'allegata planimetria, ivi compreso il percorso pedonale di accesso alla stessa e le opere ad esso accessorie; in luogo di tale mancata realizzazione si provvede alla monetizzazione di tali opere, quantificandone l'importo in €18.962,99; nell'esecuzione delle parti da realizzare, per le stesse si osserveranno le condizioni e le modalità di cui all'art.9; la ditta lottizzante, nelle more che si pervenga ad una nuova pianificazione comunale del comparto nel suo complesso, si fa carico direttamente o si impegna a trasferirlo formalmente ad altri, che tali aree, seppur rimanendo di proprietà dell'Ente saranno affidate al costruendo condominio con destinazione di verde o altro fine compatibile, con l'obbligo del mantenimento in buono stato fino a diversa determinazione dell'Ente ai fini dell'interesse pubblico

ART.4

Disposizioni finali

I coniugi SAVARINO Giorgio e SAVARINO Giovanna come sopra generalizzati e nella qualità, dichiarano la permanenza di tutti i requisiti e condizioni che hanno dato corso alla stipula della Convenzione originaria di cui la presente è parte integrante e sostanziale quale parziale modifica ed

integrazione. Con la presente convenzione si da atto e conferma di tutte le altre clausole e condizioni già contenute nella convenzione originaria non oggetto di modifica, oltre che alla espressa dichiarazione di assoggettabilità a tutte le norme vigenti in materia per quanto eventualmente non espressamente riportato.

La presente convenzione sarà trascritta presso la Conservatoria dei pubblici registri immobiliari di Ragusa ed in particolare verrà integralmente trascritto nel "quadro D" della nota di trascrizione l'art.15 della convenzione originaria, con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero per il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della Ditta lottizzante che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia e, segnatamente, quelle previste dall'art.32 del DPR n.60/1973 (imposta di registro fissa ed esenzione dell'imposta ipotecaria e catsstale) come anche confermata dall' Agenzia delle Entrate con risoluzione n.68/E del 03/07/2014.


Le parti dichiarano espressamente di consentire il trattamento dei dati forniti, sia personali sia riferiti a soggetti da essi rappresentati, anche "sensibili" o "giudiziari", nonché la loro comunicazione e diffusione entro i limiti e le finalità indicata nella stessa informativa.

Del chè, richiesto Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su n° ___ pagine fin qui e di n° ___ fogli e da me letto ai comparenti che lo approvano e meco Segretario generale rogante lo sottoscrivono alle ore _____ e minuti _____.-

STUDIO TECNICO

GEOM. GIORGIO LUCIFORA

Via Gerratana, 4 - tel. 0932/751680 - 97015 MODICA (rg)



OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A PIU' PIANI, NELL'AREA RIQUALIFICATA C/3, CON CONVENZIONE DEL 3/07/2015, SITA A MODICA, NELLA VIA RESISTENZA PARTIGIANA.

DITTA

Sig. CICERO SANTALENA SANTO

TAVOLA

CONTENUTO

- PLANIMETRIA DEL LOTTO DA EDIFICARE CON EVIDENZIATE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI REALIZZARE E DA MONETIZZARE

SCALA

1 / 500

DATA




IL TECNICO
(Geom. Giorgio Lucifora)

OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE

-  Area destinata a verde attrezzato (Prosipiente la Via Resistenza Partigiana) mq. 130,00 - Fg. 226 p.lla 2118 e 2148
-  Area destinata a Parcheggi (Prosipiente la Via Resistenza Partigiana) mq. 95,00 - Fg. 226 p.lla 2118 e 2148

OPERE DI URBANIZZAZIONE DA MONETIZZARE

-  Area destinata a verde attrezzato (Lotto retrostante) mq. 205,00 - Fg. 226 p.lla 2116 - già ceduta al Comune di Modica.



PLANIMETRIA - Scala 1/500

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 11 AGO, 2021 al 26 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale